



COMUNE DI CITTANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Insignito al valore civile medaglia di bronzo
SETTORE V SOCIO-CULTURALE

PREMESSE:

1. Il presente capitolato contiene le condizioni che regolano l'effettuazione del Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le Scuole del Comune di Cittanova.
2. Per "Comune" o A.C." s'intende l'Amministrazione Comunale di Cittanova che affida il servizio oggetto dell'appalto.
3. Per "Ditta Affidataria" o D.A. si intende l'operatore economico al quale viene affidato il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica.
4. Per "Codice" si intende il D. Lgs. n.36 del 31 marzo 2023.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di Assistenza Specialistica Scolastica meglio descritto nei successivi articoli. Il servizio dovrà essere svolto sotto l'osservanza delle norme nazionali e regionali di riferimento oltre che nel pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato.

Il servizio oggetto dell'appalto ha come quadro normativo i seguenti riferimenti:

- Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*";
- Legge n. 104/92;
- D.Lgs. n. 66/2017;
- Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020;

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Assistenza Specialistica Scolastica

L'Assistenza Specialistica Scolastica consiste in interventi educativi scolastici in favore di minori in possesso di diagnosi funzionale che preveda l'attivazione del servizio, che frequentino le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Cittanova. Per quanto riguarda gli interventi per gli alunni frequentanti, le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, **SULLA BASE DELLE ATTUALI DISPONIBILITÀ DI BILANCIO**, il monte ore presunto annuale per il servizio di assistenza educativa scolastica è pari a presunte 4.318 ore.

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica, in particolare consiste in interventi di carattere prettamente educativo, nella realizzazione dei quali ruolo centrale spetta alla figura dell'educatore, che ha il compito professionale di valorizzare le possibilità di autonomia e le potenzialità sociali e relazionali dell'alunno con disabilità/difficoltà, facilitandone l'interazione

e l'integrazione con i compagni e nel percorso scolastico. Tali interventi educativi, integrati con tutti gli altri interventi messi in atto dalla scuola e dai servizi socio-educativi e socio-sanitari coinvolti, devono mirare a garantire che tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica è un obiettivo che la scuola dell'autonomia persegue attraverso un'intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.

Nello specifico, i servizi educativi scolastici oggetto del presente capitolato sono finalizzati a garantire l'inclusione, la promozione di autonomie e relazioni sociali, il supporto all'apprendimento e la valorizzazione delle competenze/abilità, nel contesto didattico-educativo, degli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, attraverso la progettazione e la programmazione di interventi specialistici, integrate e condivise. L'aggiudicatario dovrà assicurare interventi educativi, interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni interessati ad esclusione degli interventi di assistenza di base di competenza dell'Istituzione scolastica, utilizzando personale idoneo e qualificato in base alle disposizioni del presente capitolato. Il servizio viene prestato per garantire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione degli alunni in situazione di difficoltà, nel rispetto del calendario scolastico, con l'obiettivo di:

- garantire il diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno;
- sviluppare le potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
- collaborare alla progettualità integrata con gli enti preposti (Comuni, istituzioni scolastiche e servizi territoriali);
- contribuire attivamente alla promozione di percorsi di inclusività nella scuola.

ART. 3- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La pianificazione degli interventi educativi e integrativi scolastici sarà attuata in modo condiviso con il Comune, gli Istituti Comprensivi e le scuole coinvolte, prima dell'inizio dell'anno scolastico e verificate in itinere attraverso tavoli di lavoro periodici. Si prevede inoltre la cura delle comunicazioni e delle relazioni con le famiglie dei minori seguiti all'avvio degli interventi educativi ed ogni qualvolta si renda necessario di concerto con la scuola e i servizi socio-educativi coinvolti. Le attività specifiche dei servizi oggetto del presente appalto si svolgeranno prevalentemente all'interno della scuola e dovranno essere coordinate da un responsabile incaricato dall'aggiudicatario. Il servizio deve essere svolto nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), di cui all'art. 12 della L. 104/92 (che specifica gli interventi socio-educativi richiesti), secondo il monte ore pianificato in modo condiviso, definitivamente assegnato dal Comune e tenendo conto delle indicazioni fornite dai servizi socio-sanitari specialistici. Gli interventi dovranno essere svolti secondo i giorni e gli orari, preventivamente concordati con la scuola e comunicati al Comune, anche in un'ottica di condivisione e di integrazione con le risorse didattiche, in particolare:

- supporto all'integrazione scolastica dell'alunno con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica;
- collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell'intervento sull'alunno con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (partecipazione alla programmazione, ad incontri con insegnanti e specialisti);
- eventuale accompagnamento nei viaggi di istruzione. L'accompagnamento alle gite scolastiche spetta prioritariamente all'insegnante di sostegno, con l'eventuale presenza

dell'assistente educatore qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza ma solo a fronte di richiesta motivata nello specifico dalla scuola e previa autorizzazione del Comune. La funzione della figura Educativa è quella di fornire un supporto educativo "ad personam", intervenendo nel campo delle competenze dell'alunno con disabilità, delle sue relazioni sociali e delle sue autonomie personali. Nel dettaglio per gite scolastiche di 1 giorno saranno riconosciute le ore effettivamente svolte che contribuiranno al computo del monte ore settimanale. Per gite di più giorni si riconosceranno le ore che sarebbero state prestate in ambito scolastico. In relazione al piano educativo individualizzato, il supporto, che generalmente si configura come intervento individuale in ambito scolastico, può in alcuni casi essere inteso come intervento socio-educativo in piccolo gruppo in un'ottica di stimolazione delle relazioni interpersonali. È necessario che l'intervento di Assistenza Specialistica Scolastica preveda una progettualità integrata ai fini del raggiungimento e realizzazione del progetto educativo individualizzato. Il servizio di Assistenza Specialistica Scolastica prevede sia ore destinate all'intervento diretto con l'utenza (attività diretta) sia ore destinate a momenti di programmazione, verifica, coordinamento formazione e supervisione (attività indiretta).

ART. 4- PERSONALE IMPIEGATO – FUNZIONI E REQUISITI

Educatori

Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi di cui sopra, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative Nazionali e Regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi siano dotati del migliore livello qualitativo possibile. Nelle more dell'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 3 c.4 del D.Lgs. n. 66/2017 gli educatori devono possedere uno dei tre livelli sotto elencati:

1. Qualifica di Educatore Professionale Socio Pedagogico;
2. Diploma di Laurea in materie attinenti al servizio oggetto dell'appalto ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad esperienze lavorative qualificate di almeno 12 mesi in attività inerenti alla disabilità;
3. Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado in materie attinenti al servizio oggetto dell'appalto;

L'educatore scolastico dovrà avere, quindi, delle competenze/conoscenze specifiche in relazione alle seguenti tipologie di disabilità: fisico, psichico e sensoriale, in modo da potere garantire interventi socio-educativi idonei e adeguati ad ogni singolo caso. L'attività in oggetto viene ad integrarsi con le attività assistenziali di base ed educativo/didattiche già in atto operate da personale docente e non docente dipendente dell'Istituzione Scolastica. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza di figure "Jolly", aventi le medesime suddette.

Clausola Sociale:

L'Appaltatore si impegna al rispetto della normativa vigente (art. 57 del D.Lgs. 36/2023) in materia di stabilità occupazionale del personale impiegato. L'impresa subentrante dovrà assumere mediante passaggio diretto ed immediato il personale dell'impresa cessante e ad applicare nei confronti del personale così assunto condizioni normative e retributive non peggiorative rispetto a quelle riconosciute dal precedente Appaltatore e comunque non inferiori a quelle risultanti dal medesimo contratto collettivo di lavoro applicabile alla data di avvio del presente appalto. Secondo le Linee guida n. 13 dell'A.N.A.C. la non accettazione della clausola sociale comporta l'esclusione dalla gara, tuttavia l'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione imprenditoriale, che è cosa diversa dal suo inadempimento successivo che può invece determinare la risoluzione oltre che l'obbligo di

corrispondere delle penali commisurate alla gravità della violazione. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche. Qualora la Stazione appaltante accerti in gara, se del caso attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio, che il concorrente rifiuta, senza giustificato motivo, di accettare la clausola sociale, si impone l'esclusione della gara, laddove l'accertamento compiuto dall'Amministrazione consente di ritenere che l'Operatore Economico intende rifiutare l'applicazione della clausola, legittimamente prevista.

Art. 5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. Il contratto copre l'Anno Scolastico 2025/2026, presumibilmente dal 03.11.2025 alla fine delle attività didattiche e scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020 è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 99 del D.Lgs. n. 36/2020, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; in tal caso la D.A. è tenuta, fin da subito, a rispettare tutte le condizioni previste dal capitolato.
3. Il contratto può essere prorogato, prima della sua naturale scadenza, per un periodo massimo di 4 mesi, sulla base di un provvedimento espresso dell'A.C., in relazione all'esigenza della stessa di concludere le procedure di selezione di un nuovo affidatario e al conseguente passaggio gestionale. In tal caso la D.A. è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
4. Qualora l'A.C., nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di assistenza educativa, o ravvedesse l'opportunità della soppressione di una parte del servizio, o ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, il contratto potrà essere interrotto con preavviso scritto e motivato ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell'anno scolastico, senza alcun indennizzo al prestatore di servizi.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI E SPECIALI-REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 e successivi del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti. Ai sensi dell'art. 100 del Codice, sono richiesti:
 - A) Requisiti di idoneità professionale
 - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso;
 - In caso di cooperative o consorzi di cooperative iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale; Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma

3 del D. Lgs. 36/2023, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova dei requisiti di idoneità professionale la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

B) Requisiti di capacità tecnica, economica e professionale

- Possedere un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- Avere svolto almeno n. 2 servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento negli ultimi tre anni scolastici. La comprova del requisito è fornita mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati/documenti rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione.

Art. 8 IMPORTO PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo a base di gara è pari ad **€. 82.500,00 oltre IVA di legge.**

Prezzo unitario singola ora: €. 20,00 (IVA inclusa).

Ai sensi della vigente normativa sugli appalti pubblici, saranno escluse le offerte valutate come anomale secondo le soglie di anomalia delle offerte). Data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenti in quanto trattasi di appalti di servizi aventi natura intellettuale. Pertanto, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono dunque pari a zero. Restano salvi in capo all'aggiudicatario il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D. Lgs n. 81/2008. È fatta salva la facoltà per l'Ente di non attivare il Servizio in oggetto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. Il pagamento del corrispettivo alla D.A., dedotte le eventuali penalità in cui la medesima fosse eventualmente incorsa, sarà disposto dietro presentazione delle fatture in forma elettronica, emesse con cadenza mensile, riepilogative dei servizi resi.
2. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, devono essere intestate al Comune di Cittanova e devono riportare tutte le indicazioni richieste per la fatturazione elettronica.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica da parte dell'D.A.. l'acquisizione
4. La stazione appaltante condiziona i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso d'ufficio del DURC.
5. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione.

ART. 10 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi di pubblica utilità e, pertanto, non potrà essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. Nel caso d'ingiustificata sospensione o abbandono del servizio, anche parziale, l'A.C. potrà sostituirsi, senza formalità alcuna, alla D.A. per l'esecuzione d'ufficio dello stesso, anche attraverso affidamento ad altro operatore economico. In quest'ultimo caso, l'A.C. procederà alla rivalsa spese sostenute nei confronti della D.A., fatta salva l'applicazione delle sanzioni e dell'eventuale risarcimento dei danni previsto dal presente capitolato.

ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE

L'A.C. si riserva la facoltà di effettuare a mezzo di proprio rappresentante, in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, i controlli e le ispezioni sul servizio svolto, al fine di accertare l'idoneità del personale, il rispetto delle disposizioni, nonché impartire direttive alla D.A. in ordine allo svolgimento del servizio.

ART. 12 - CONTESTAZIONI

Qualora gli uffici competenti riscontrassero irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, procederanno a una regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla D.A., trasmessa a mezzo PEC, avverso cui la D.A. avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. Trascorsi i 5 giorni lavorativi stabiliti, nel caso in cui la D.A. non avesse presentato le controdeduzioni, qualora non fossero ritenute valide dall'A.C. ovvero la D.A. non si fosse uniformata nei tempi stabiliti ad eventuali prescrizioni dell'A.C., quest'ultima provvederà a trattenere la penalità dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture da emettersi o già emesse e non ancora liquidate. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte dell'A.C., nonché richieste di risarcimento danni materiali e/o morali.

ART. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il Sistema elettronico del portale del Mercato elettronico MePA di Consip genera automaticamente un "Documento di Stipula" contenente i dati della procedura di richiesta di preventivi economici e i dati dell'offerta affidataria. Tale documento verrà sottoscritto a mezzo firma digitale dal Punto Ordinante dell'Amministrazione e caricato a sistema. Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente dal Punto Ordinante verrà caricato a sistema (art. 52 delle regole del sistema di e-procurement).

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'A.C. è titolare del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati. La D.A., con la sottoscrizione del contratto, è responsabile del trattamento di dati dei dati personali e alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi normativi previsti per il trattamento.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente documento, è competente il Foro di Palmi. E' possibile la risoluzione di eventuali controversie insorte tra le parti ricorrendo all'istituto della transazione così come previsto dall'art. 208 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle normative in vigore. Le spese contrattuali eventuali e accessorie sono a carico della D.A..

Il Responsabile del Settore
Dott. Angelo Gallo